

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - diritti soggettivi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23300 del 16/11/2016

Forze Armate - Vittime del dovere - Militare in carriera - Controversia per il riconoscimento dei benefici ex art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fondamento.

In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23300 del 16/11/2016